



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
ORIENTAMENTO

TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Sport Orientamento
Via della Malpensada ,84 - 38123 Trento

Procedimento Nr. F.I.S.O./01/2022

Decisione Nr. 1/2023

IL TRIBUNALE FEDERALE F.I.S.O.

Nelle persone dei Giudici:

- Avv. Francesco Garganese (Presidente FF)
- Avv. Irene Coppola (componente relatore)
- Avv. Francesco Schippa (componente)

ha deliberato fuori udienza, ai sensi dell'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.O., la seguente

DECISIONE

nel procedimento elevato, su deferimento della Procura Federale del 28 aprile 2023, a carico del Sig. GIORGIO ERNESTO GATTI (tessera F.I.S.O. LB3551), in proprio nonché quale Presidente della A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD (codice F.I.S.O. 0167), del Sig. ALEKSANDR KHUDIAKOV (tessera F.I.S.O. LB10474) e del Sig. ALESSANDRO FORTUNATO (tessera F.I.S.O. LB10559) per *"l'illecito di frode sportiva ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia F.I.S.O. per quanto concerne l'iscrizione alla gara (ex art. 7.1), e il tesseramento (ex art. 7.2) di Alessandro Fortunato (Tessera F.I.S.O. LB1055972022), in occasione delle gare 18/2022 e 19/2022, categoria Elite, del Calendario federale (finali di Coppa Italia Sprint e Middle 2022), programmate a Mel, in Comune di Borgo di Valbelluna (BL), il 15-16 ottobre 2022, utilizzando il nominativo di Alessandro Fortunato per permettere in realtà la partecipazione alle gare predette di Aleksandr Khudiakov (Tessera F.I.S.O. LB10474), la cui partecipazione, precedentemente richiesta, non era stata accettata dagli organizzatori in forza del divieto, deliberato dalla IOF in data 4.03.2022, di partecipazione degli atleti russi e bielorusi a tutti gli eventi IOF"*;

- visti l'istruttoria, la documentazione e tutti gli atti del procedimento tra cui la memoria difensiva depositata dall'incolpato Giorgio Ernesto Gatti a mezzo p.e.c. in data 10 luglio 2023 per il tramite dell'avv. Angelo Gabriele Quarto;
- visto l'avvio del procedimento innanzi a questo Tribunale Federale con prima udienza svoltasi in data 13 luglio 2023 alle ore 16:00;
- considerata la richiesta avanzata nella citata udienza dall'incolpato Giorgio Ernesto Gatti di voler convenire con la Procura Federale l'applicazione concordata della sanzione;

TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Sport Orientamento
Via della Malpensada ,84 - 38123 Trento

- rilevato che in data 25 luglio 2023 l'incolpato Giorgio Ernesto Gatti ha formalizzato al Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia F.I.S.O., l'istanza di applicazione consensuale della sanzione nella misura della sospensione temporanea dal diritto di rappresentanza di affiliato, di cui all'art. 18.1 lettera a) del Regolamento di Giustizia F.I.S.O., per mesi 6 (sei);
- preso atto del parere favorevole espresso dal Procuratore Federale in data 26 luglio 2023 con contestuale richiesta di derubricazione dell'illecito disciplinare ascritto nella violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine di cui all'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia;
- esaminata la dinamica dei fatti, così come emersi dalla lettura degli atti, e la condotta dell'incolpato Giorgio Ernesto Gatti, da valutarsi nel mero tentativo di iscrizione alle citate gare *"del nominativo di Alessandro Fortunato per permettere in realtà la partecipazione alle gare predette di Aleksandr Khudiakov"*;
- valutata la collaborazione in fase istruttoria dell'incolpato Giorgio Ernesto Gatti e l'inesistenza di precedenti a carico di quest'ultimo;
- ritenuto che la condotta materialmente realizzata è stata posta in essere unicamente dal tesserato Giorgio Ernesto Gatti e non risulta il coinvolgimento della A.S.D. Polisportiva Punto Nord, che non avrebbe conseguito alcun vantaggio dall'intera vicenda;

DECIDE

- di convalidare la sanzione concordata dal tesserato Giorgio Ernesto Gatti con la Procura Federale e, per l'effetto, applica, ai sensi dell'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.O., al Sig. Giorgio Ernesto GATTI la sanzione della sospensione dal diritto di rappresentanza di affiliato, di cui all'art. 18.1, lettera a) del Regolamento di Giustizia F.I.S.O., per mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di archiviare la posizione della A.S.D. Polisportiva Punto Nord per le ragioni in precedenza esposte;

INOLTRE

- atteso che codesto Tribunale ha avviato formalmente, per il tramite del proprio Ufficio di segreteria ed a seguito del deliberato assunto nell'udienza del 13 luglio 2023, le ricerche relative al corretto indirizzo di residenza del Sig. Alessandro Fortunato ai fini della rituale notifica degli atti di questo procedimento;
- visto il mancato riscontro, ad oggi, da parte del Comune di Milano (ultimo Comune noto di residenza del Sig. Alessandro Fortunato), degli adempimenti richiesti da questo Tribunale;

SOSPENDE



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
ORIENTAMENTO

TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Sport Orientamento
Via della Malpensada ,84 - 38123 Trento

il presente procedimento nei confronti degli altri incolpati, ai sensi dell'art. 86.5 del Regolamento di Giustizia F.I.S.O., in attesa del completamento degli adempimenti ritenuti necessari.

Si riserva ogni ulteriore decisione, essendo questo un provvedimento non definitivo.
Dà ordine alla Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti costituite regolarmente.

Così deciso in Trento il 28 luglio 2023

Il Presidente FF Avv. Francesco Garganese

Il Relatore Avv. Irene Coppola

Per la segreteria Sig.ra Alice Piffer

Alice Piffer